

MINISTERO
DELLA MARINA MERCANTILE

Dir. Gen. del Demanio Marittimo e dei Porti

Div. I Sez. III

Prot. 5104170/A.2.47

Roma, li 3 aprile 1970

CAPITANERIA DI PORTO	
Prot. N. 13659	
Data 26 MAR 1970	
Col. VI-9	

A TUTTE LE CAPITANERIE DI PORTO

LORO SEDI

OGGETTO: Beni demaniali marittimi in uso ad altre Amministrazioni dello Stato per colonie marine e stabilimenti balneari.

CIRCOLARE: Titolo Demanio Marittimo

- ALLE DIREZIONI MARITTIME

SERIE II N. 119

LORO SEDI

Da tempo è all'esame di questo Ministero, di quelli delle Finanze del Tesoro e dell'Avvocatura Generale dello Stato la questione se siano applicabili le disposizioni degli artt. 34 Cod. Nav. e 36 Reg. Cod. Nav. anche nei casi in cui le altre Amministrazioni dello Stato intendano utilizzare beni di demanio marittimo per fini non istituzionali (colonie marine, stabilimenti balneari ed altre attività assistenziali e ricreative a favore dei propri dipendenti).

L'Avvocatura Generale dello Stato, fin dal 1964 ebbe ad esprimere l'avviso che sia estranea ai compiti dello Stato l'attività di assistenza ricreativa ed educativa del personale nell'impiego del tempo libero e che pertanto non sia possibile applicare le norme sulla consegna sopra citate allorché le altre Amministrazioni intendano perseguire non fini istituzionali, ma assistenziali.

I due Ministeri delle Finanze e del Tesoro, e la stessa Avvocatura Generale hanno recentemente escluso od almeno posto in dubbio che l'attività assistenziale del personale possa farsi rientrare tra i compiti istituzionali o tra "gli altri pubblici usi", di cui parla l'art. 34 Cod. Nav., anche allorché trattasi di quelle Amministrazioni (ad es. la Difesa), che hanno degli appositi Uffici incaricati di soprintendere alle attività assistenziali, culturali e ricreative del personale.

Tenuto conto di quanto sopra, questo Ministero ritiene opportuno impartire le seguenti direttive agli Uffici in indirizzo:

1) le richieste di uso di beni demaniali da parte di altre Amministrazioni per fini assistenziali ricreativi debbono essere eventualmente, accolte con rilascio di licenza o di atto formale (a seconda della natura delle opere e della durata), dopo la prescritta istruttoria verso il canone annuo di L. 10 a mq.; le opere inamovibili costruite diverranno pertinenze demaniali alla scadenza degli atti di concessione;

2) tutte le consegne già effettuate per fini non istituzionali debbono essere regolarizzate, per il passato, con licenze, ferma restando l'avvenuta iscrizione nell'inventario dei beni demaniali marittimi

delle opere erette ai sensi dell'art.29 Cod.Nav.; il canone sarà di L. 10 a mq. e per anno a decorrere dal 1° febbraio 1962.

Per l'avvenire, codeste Capitanerie potranno o continuare a disciplinare le concessioni stesse con licenze (tenuto conto che le opere sono già divenute pertinenze demaniali), oppure, su richiesta delle Amministrazioni interessate, provvedere alla stipula di atti formali. Il canone sarà in ogni caso di L. 10 a mq. e per anno.

Si pregano le Capitanerie di Porto di svolgere opportuna opera di convincimento presso le altre Amministrazioni dello Stato interessate e di assicurare l'osservanza delle predette istruzioni non mancando di riferire a questo Ministero, nei casi controversi.

IL MINISTRO

F.to: Mannironi

p.copia conforme:

IL DIRETTORE DI DIVISIONE

l. Mannironi

